



Allegato C1-Fotovoltaico -

CAPITOLATO INTEGRATIVO -FOTOVOLTAICO

Premessa

Il presente documento costituisce allegato al capitolato speciale d'appalto relativo all'accordo quadro di manutenzione del comune di Reggio Emilia e disciplina nello specifico la manutenzione degli impianti fotovoltaici di competenza comunale.

Tale servizio si inserisce nel lotto 3 - Manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTISTICA sugli immobili comunali e viene affidato all'impresa aggiudicataria del suddetto lotto mediante specifico contratto applicativo annuale.

Annualmente, e per l'intera durata dell'accordo quadro, si procederà, ove ritenuto di interesse da parte dell'amministrazione comunale, ad affidare il servizio di cui al presente capitolato.

L'appalto comprende attività di tipo tecnico-operativo ed attività di tipo amministrativo, come esplicitato negli successivi articoli.

Nello svolgimento delle suddette attività l'Appaltatore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente; è inoltre suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari locali inerenti alla materia.

Con il presente servizio e una adeguata programmazione della manutenzione si vuole:

- aumentare il tempo di buon funzionamento dell'impianto;
- ridurre la frequenza dei guasti aumentando anche la sicurezza;
- diminuire i tempi di riparazione dei guasti (manutenibilità e risorse a disposizione);
- accorciare i tempi di attesa per la disponibilità delle risorse (uomini e mezzi);
- ottimizzare la disponibilità dei ricambi.

L'Appaltatore, dalla data di presa in consegna degli Impianti e fino alla scadenza, dovrà svolgere tutte le attività necessarie al fine di garantire la regolare erogazione del Servizio secondo gli obiettivi e i parametri di seguito indicati per tutti gli insiemi impiantistici e relativi:

- condurre gli impianti e le relative apparecchiature che l'Ente contraente gli affida al fine del raggiungimento e del rispetto dei parametri di funzionamento dall'ente richiesto;
- mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;
- assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna dall'Ente contraente;
- acquisire la perfetta conoscenza del patrimonio impiantistico presente;

ARTICOLO 1 – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI OGGETTO DEL CONTRATTO

Gli impianti in gestione al Comune di Reggio Emilia, già attivi e soggetti al servizio di Manutenzione sono indicati nell'allegata tabella A1 – Impianti.

Gli impianti di cui all'allegata tabella A2- Impianti da attivare, contiene gli impianti da attivare che potrebbero essere aggiunti al servizio di Manutenzione e per i quali si potrebbe richiedere l'attivazione.

Oltre gli impianti di cui all'allegata tabella A1 e A2, è facoltà per l'amministrazione comunale richiedere l'attivazione e la manutenzione di nuovi impianti nel limite del 20% della potenza complessiva degli impianti di cui alla tabella A1+A2.

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'appaltatore tutto il materiale in suo possesso riguardante i suddetti impianti, nonché tutte le credenziali necessarie per la corretta gestione del servizio. Tali credenziali saranno consegnate all'Appaltatore tramite comunicazione formale, con obbligo per quest'ultimo al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

I dati dovranno essere conservati unicamente presso la sede dell'Appaltatore il quale risulta essere il Titolare di tutti i trattamenti posti in essere nell'ambito delle attività di cui al presente appalto. In qualunque momento l'Amministrazione potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e smi.

Rientrano tra gli obblighi di cui al servizio di manutenzione il supporto all'amministrazione per il recupero di dati/credenziali e quanto altro necessario per poter attivare o gestire gli impianti di cui al presente capitolato.

Con la presentazione dell'offerta, l'appaltatore si impegna a prendere in carico all'avvenuto completamento, anche gli impianti di cui alla tabella A2- Impianti da attivare alle stesse condizioni e patti contrattuali.

Il suddetto elenco potrà subire variazioni in funzione delle necessità del Comune di Reggio Emilia.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

1. Le attività amministrative dovranno essere svolte da personale formato, con assunzione di responsabilità per quanto riguarda le pratiche inviate e le tempistiche di invio.

Dovranno essere svolte attività di:

A) Rendicontazione:

1. Lettura della produzione (anche ai fini della Dichiarazione annuale di consumo) (ARERA Agenzia Dogane) e trasmissione dati di produzione – attività mensile;
2. Lettura dei dati di energia consumata, immessa e calcolo dell'energia autoconsumata, con trasmissione dati – attività mensile;
3. Analisi tecnica dei consumi e delle eventuali inefficienze, al fine di monitorare la corretta produzione dell'impianto, mediante sistemi di telelettura, letture periodiche on-site o verificando i dati di produzione dal sito GSE: dovrà essere prodotta una relazione commentata accompagnata da tabelle / grafici illustrativi della produzione degli impianti – attività annuale relativa ai rendimenti di ciascun impianto;
4. Servizio di aggiornamento normativo: finalizzato a dare tempestiva informativa all'Ufficio Tecnico delle sopravvenienti normative – attività svolta tempestivamente all'occorrenza; dovrà essere prodotta una relazione apposita;

B) Adempimenti per Agenzia delle Dogane – solo per gli impianti per i quali è stata richiesta la Licenza di Officina Elettrica:

1. Vidimazione registri Agenzia delle Dogane, attività annuale;
2. Tenuta dei registri Agenzia delle Dogane, attività mensile;
3. Dichiarazione di consumo Agenzia delle Dogane, attività annuale;
4. Pagamento dei diritti di licenza, questi ultimi compresi, attività annuale;
5. Assistenza alla taratura periodica MID dei contatori di consumo e produzione (la taratura è eseguita da ditta autorizzata incaricata dal Comune) - attività triennale;
6. Assistenza alla verifica periodica del dispositivo d'interfaccia (la verifica è eseguita da ditta autorizzata incaricata dal Comune) - attività triennale;
7. Ogni altra attività amministrativa e di rappresentanza con gli Enti coinvolti – Dogane, E-distribuzione, ARERA, ecc.;

C) Adempimenti per GSE

1. Invio dichiarazione Dogane al GSE, attività annuale;
2. Pratiche di nuove attivazioni;
3. Emissione fatture scambio sul posto qualora necessario ???
4. Pratiche relative a modifiche realizzate sugli impianti

D) Anagrafica operatori come produttore con potenza cumulata $P > 100$ kW e pratiche amministrative ARERA

Dal momento che la sommatoria delle potenze degli impianti ha superato il tetto dei 100 kWp, risulta necessario effettuare l'iscrizione all'anagrafica ARERA; sono pertanto comprese le seguenti attività:

1. Iscrizione anagrafica – una tantum;
2. Quantificazione del contributo di funzionamento dell'Autorità – attività annuale;
3. Invio dichiarazione telematica del contributo - attività annuale;
4. Dichiarazione preliminare della comunicazione dati unbundling - attività annuale;
5. Indagine annuale - dati tecnici su produttori di elettricità ed auto produttori – attività annuale;
6. Attività di rinnovo delle autorizzazioni o i nuovi rilasci, i rapporti con Enti terzi;
7. ogni altra attività amministrativa e di assistenza allo svolgimento delle pratiche previste per legge;

E) Adempimenti Agenzia del Territorio

1. Verifica della necessità di accatastamento ai sensi della Circolare n.36 del 19 dicembre 2013 e smi, e relativa pratica Docfa di dichiarazione di variazione catastale ovvero di accatastamento;

Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore è responsabile delle attività sopra definite che sono remunerate all'interno del corrispettivo del servizio, al fine di:

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal presente Allegato e relative appendici e dall'Offerta presentata;
- acquisire una perfetta e complessiva conoscenza degli impianti fotovoltaici di proprietà e/o in uso alla Stazione Appaltante;
- rendere perfettamente funzionanti, dal punto di vista amministrativo, gli impianti affidati;
- ottimizzare la valorizzazione dell'energia prodotta.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' TECNICHE

1. Tutte le operazioni tecniche necessarie al funzionamento degli impianti fotovoltaici dovranno essere svolte da parte di personale adeguatamente formato e qualificato Persona Esperta PEI secondo la norma CEI EN 50110. L'Appaltatore dovrà comunicare i nominativi dei dipendenti (che potranno eventualmente variare nel corso dell'appalto) almeno 7 giorni prima dell'inizio del servizio.
2. Il servizio si svolgerà in operazioni ordinarie, da eseguirsi a cura dell'appaltatore, ed operazioni straordinarie, in cui l'appaltatore dovrà farsi carico di individuare la problematica e proporre l'intervento straordinario che rimarrà a carico del Comune di Reggio Emilia.

Nello specifico l'appaltatore dovrà farsi carico di:

F) Check-up annuale:

Dovrà essere effettuato con cadenza annuale un check-up completo di ogni singolo impianto dal punto di vista energetico per la verifica della resa teorica e della resa effettiva dei singoli pannelli e delle stringhe, da eseguirsi con strumentazione adeguata (es: termocamera), ai sensi della norma CEI 82-25. Dovrà essere prodotta apposita certificazione con i dati raccolti (report).

G) Manutenzione ordinaria:

Entro i primi tre mesi di esecuzione del servizio, dovrà essere predisposto uno specifico piano di manutenzione; per ogni controllo dovrà essere vidimato il registro delle manutenzioni che l'Appaltatore dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto almeno 7 giorni prima dell'inizio del servizio. Le operazioni minime da garantire sono:

1. Lettura della produzione con verifica del funzionamento dell'impianto – attività mensile;
2. Verifica visiva e tecnica dello stato di manutenzione, da effettuarsi semestralmente.
Sono compresi in tale attività:
 - Esame stato pulizia dei moduli;
 - Verifica integrità dei moduli;
 - Verifica integrità struttura di montaggio ed eventuali parapassero;
 - Verifica integrità dei cablaggi di stringa DC e dei circuiti DC fino agli inverter;
 - Verifica dell'integrità dei quadri DC;
 - Verifica serraggi morsetti, portafusibili (eventuali fusibili danneggiati) e scaricatori all'interno dei quadri DC;
 - Verifica collegamenti equipotenziali e morsetti di terra;
 - Verifica del corretto funzionamento dell'inverter con prove di disconnessione;
 - Pulitura delle aperture di ventilazione degli inverter;
 - Verifica dello stato dell'interruttore rotativo;
 - Verifica dell'efficienza del display e segnalazioni sull'inverter;
 - Verifica dell'efficienza dell'impianto di dissipazione ed eventuale pulizia;
 - Verifica dell'integrità delle tubazioni, canalizzazioni, ecc. dell'impianto di distribuzione AC;
 - Prove isolamento linee quadri AC;
 - Quadri AC: verifica integrità morsettiere e cablaggi interni;
 - Verifica serraggio morsetti linee di alimentazione generale ed inverter;
 - Prova apertura/chiusura dispositivi di manovra;
 - Prova interruttore magn. Differenziale generale;
 - Verifica integrità scaricatori sovratensione;
 - Verifica integrità del PE e dei collegamenti equipotenziali interni al quadro.
 - Verifica del corretto funzionamento dell'ups di riarmo, ove presente
 -
3. Pulizia impianto fotovoltaico, da effettuarsi annualmente-
Sono compresi in tale attività:
 - Lavaggio dei pannelli utilizzando apposito macchinario ed acqua demineralizzata ed un detergente a norma di legge, non inquinante, per rendere i pannelli perfettamente puliti e non danneggiati.
4. Manutenzione elettrica dell'impianto fotovoltaico, da effettuarsi annualmente, ovvero a guasto o a richiesta specifica.
Sono compresi in tale attività:
 - Manutenzione correttiva consistente in tutti gli interventi di ripristino provvisorio o definitivo a seguito di guasto o anomalia che sono conseguenza della normale operatività dell'impianto e finalizzati a mantenere l'impianto alla produttività di progetto (compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio: morsetti, cavi, interruttori dei quadri, connettori dei moduli e giunzioni dei cavi, minuteria, oltre ai normali prodotti ed utensili necessari per la manutenzione);
 - Installazione di tutti componenti, parti elementi la cui sostituzione o riparazione sia necessaria per riparare il guasto o l'anomalia;
 - La gestione delle riparazione di componenti dovrà consentire la risoluzione del guasto o dell'anomalia nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto (pervenuta dall'ufficio tecnico comunale o a seguito di verifica programmata), ad eccezione di cause di forza maggiore o dovute alla reperibilità dei ricambi;
 - Attività di assistenza in caso di eventi emergenziali o visite ispettive da parte di organi di controllo (es. VVFF, AUSL ecc).

H) Supporto alla manutenzione straordinaria ed ottimizzazione impianti:

Il servizio consiste nell'individuazione delle problematiche di funzionamento di ciascun impianto oppure interventi di efficientamento degli impianti esistenti (es. revamping, ottimizzatori, ecc...), nella predisposizione di una scheda che riporti la descrizione dell'intervento e il relativo costo;

E' altresì ricompresa l'assistenza alla ditta individuata per l'esecuzione dell'intervento stesso, ovvero all'assistenza alla ditta produttrice dei materiali nel caso di intervento in garanzia.

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere affidati all'aggiudicatario dell'accordo quadro, nei limiti previsti per il lotto 3.

1) Pratiche di allaccio di nuovi impianti fotovoltaici di proprietà comunale

Tutte le attività dovranno essere svolte da personale qualificato dotato di ogni necessaria strumentazione e DPI per eseguire il lavoro in sicurezza, compresi gli eventuali mezzi di sollevamento in quota.

Si specifica inoltre che:

- l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL C011, nonché i costi della manodopera non ribassabili offerti in sede di gara e determinabili a partire dal PDS;
- il ruolo di RI secondo la norma CEI 11-27 "Lavoro su impianti elettrici" è in capo al Responsabile tecnico del Fornitore – Referente dell'Appalto;
- tutto il personale esecutivo che svolge le attività del servizio assume la nomina di URL, deve essere abilitato PES/PAV secondo la norma CEI 11-27 "Lavoro su impianti elettrici" e riconosciuto idoneo da parte del Fornitore;
- all'interno di ciascuna squadra del servizio SMIEE deve essere presente una risorsa abilitata a operare in cabina MT/BT, abilitato PES secondo la norma CEI 11-27 "Lavoro su impianti elettrici" e riconosciuto idoneo da parte del Fornitore;
- i Preposti devono essere in possesso di attestato di formazione ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 ed indicati prima di avviare le attività.
- le attività in quota devono essere eseguite da personale abilitato ai lavori in quota e all'uso dei DPI di terza categoria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, artt. 37 e 78;
- le attività che comportano uso di PLE devono essere eseguite da personale formato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22.2.2012;
- gli addetti al montaggio dei ponteggi devono essere in possesso di attestato di formazione ai sensi degli artt. 73, 36, 37 D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011;
- le squadre operative devono comprendere tutte le abilitazioni necessarie con presenza di almeno una figura abilitata;
- il Fornitore verifica l'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 del/dei subappaltatore/i, nonché il possesso della patente a crediti;
- ciascun esecutore di lavori deve essere in possesso della qualifica SOA ove necessaria.

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI "SAIF"

Il Fornitore, relativamente agli impianti fotovoltaici affidati in "Servizio Amministrativo" deve svolgere le attività di gestione amministrativa, le attività di Assunzione dei ruoli, le attività autorizzative (per gli impianti affidati), i rinnovi delle stesse, i rapporti con Enti terzi e le attività di rendicontazione per permettere all'Ente contraente di gestire l'energia elettrica prodotta, di incamerare i proventi ecc.

Per gli impianti esistenti ed in esercizio il Fornitore dovrà assolvere annualmente, o con la periodicità diversa secondo normativa, agli adempimenti previsti dalla normativa dai cosiddetti "soggetti produttori", nei confronti di:

- Gestore Servizi Energetici (GSE) che in relazione al fotovoltaico svolge la gestione del meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, emette i certificati verdi, gestisce il servizio di scambio sul posto e ritira l'energia elettrica ceduta in rete da impianti da fonti rinnovabili di piccole dimensioni.

- Agenzia delle Dogane (e dei Monopoli): che verifica e controlla scambi, produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, garantendone la riscossione annua.
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Gli adempimenti periodici di tipo amministrativo e fiscale variano a seconda della taglia di impianto e il Fornitore dovrà svolgere le attività coerenti con la taglia di impianto affidata (in prima approssimazione si semplifica a tre taglie - inferiore a 20kW, compresi tra 20kW e 100kW, superiori a 100kW). A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano gli oneri burocratici verso:

- GSE: quali Comunicazione di FUEL MIX (ovvero la composizione all'interno del Portale del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica che viene immessa in rete e venduta dalle imprese di vendita ai clienti finali) e Trasmissione della dichiarazione annuale di consumo;
- Agenzia delle Dogane: quali presentazione in via telematica della dichiarazione annuale di consumo relativa alla produzione di energia elettrica dell'anno solare precedente, richiesta di rinnovo della licenza di officina elettrica e rilascio del registro delle misure dell'energia elettrica vidimato dall'Ufficio doganale di riferimento.
- ARERA: quali versamento del contributo ai sensi della delibera 143/2007 "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas", trasmissione dei dati societari dell'esercente dell'impianto ai fini delle indagini annuali dell'Autorità e compilazione della dichiarazione preliminare alla raccolta dati di Unbundling. Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1MWp, il soggetto produttore dovrà solamente compilare la dichiarazione preliminare. In essa bisogna dichiarare di essere esonerati dall'invio dei conti separati in quanto si tratta di soggetto che esercisce la piccola generazione ai sensi dell'art. 35 comma 2 del Testo Unico Integrato dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Per gli impianti esistenti ma non in esercizio il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività al fine della messa in esercizio nei confronti dei vari soggetti interessati quali le pratiche di connessione con il Gestore di Rete e le pratiche di incentivazione o ritiro dell'energia elettrica ceduta in rete con il Gestore dei Servizi Energetici.

Per gli impianti di nuova installazione, sia proposti dal Fornitore tra gli interventi di efficientamento energetico che realizzati dall'Ente contraente, oltre alle attività di attivazione dovranno essere svolte le attività di pratiche edilizie e/o paesaggistiche verso gli Enti preposti.

Il Fornitore dovrà svolgere le attività amministrative a proprio nome dove possibile o garantire completo e totale supporto all'Ente contraente nei casi in cui la pratica/attività deve essere svolta dall'Ente contraente stesso. In caso di posa di nuovo impianto fotovoltaico quale intervento di riqualificazione o comunque di interventi su tali impianti, il Fornitore è responsabile di provvedere alla verifica della sussistenza delle eventuali condizioni di aggravio del rischio incendio, anche nel caso consegnando all'Ente contraente dichiarazione autocertificata da parte di professionista abilitato di assenza di aggravio del rischio, e, comunque, ove necessario nel rispetto della norma, di attivare tutte le procedure per l'adeguamento della pratica antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO E STIMA DELL'APPALTO

L'importo, al lordo del ribasso, riconosciuto annualmente per i servizi di cui al seguente documento, è stimato in euro 130,00 a Kwp.

STIMA ANNUALE DEL SERVIZIO E DELLE OPZIONI

Considerata la potenza installata, il valore dell'appalto, per anno di gestione, è pari a:

Impianti attivi:

Impianti attivi – tab A1

KWp(vedi tabella A1)	COSTO Unitario(€/Kwp)	Costo complessivo al lordo del ribasso(€)	Incidenza sicurezza(3%)	TOTALE(€)
161,85	€ 130,00	€ 21.040,50	€ 631,22	€ 21.671,72

Opzione di cui all'art. 120, c .1 lett. a)

Impianti in fase di completamento:

Impianti in fase di completamento – tab A2				
KWp(vedi tabella A2)	COSTO Unitario(€/Kwp)	Costo complessivo al lordo del ribasso(€)	Incidenza sicurezza(3%)	TOTALE(€)
547,89	130	€ 71.225,70	€ 2.136,77	€ 73.362,47

Costi di attivazione

Costi di attivazione		
N° impianti	COSTO Unitario di attivazione(€/cad)	Costo complessivo al lordo del ribasso(€)
20	€ 500,00	€ 10.000,00

Ulteriore opzione incremento pari al 20% della potenza A1+A2

Ulteriore opzione incremento pari al 20% della potenza A1+A2				
KWp(20% di A1+ A2)	COSTO Unitario(€/Kwp)	Costo complessivo al lordo del ribasso(€)	Incidenza sicurezza(3%)	TOTALE(€)
141,95	130	€ 18.453,24	€ 553,60	€ 19.006,84

STIMA DEL VALORE PER LA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Stima del valore per la durata dell'accordo quadro	
Annualità	Importo
2026	€ 21.671,72
2027	€ 21.671,72
2028	€ 21.671,72
TOTALE	€ 65.015,15

STIMA DEL VALORE DELLE OPZIONI PER LA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

VALORE opzioni fotovoltaico	Importo
Attivazione impianti	€ 10.000,00
Gestione aggiuntiva 2026 tabA2	€ 73.362,47
Gestione aggiuntiva 2027 tabA2	€ 73.362,47
Gestione aggiuntiva 2028 tabA2	€ 73.362,47
quinto d'obbligo(+20%)	€ 57.020,51
Proroga 1 anno	€ 73.362,47
TOTALE	€ 360.470,40
IVa(22%)	€ 79.303,49
TOTALE	€ 439.773,88

Si specifica, per le sole opzioni che:

- a) si ipotizza la proroga di un anno del servizio posto a gara;
- b) si ipotizza l'attivazione e la gestione degli impianti di cui alla tabella A2 a partire dal 2026 – il canone dovrà essere ridotto in funzione del tempo di effettiva erogazione del servizio, computato dall'avvenuta presa in carico degli impianti.
- c) si ipotizza l'attivazione di eventuali nuovi impianti(+20%) nei limiti previsti dal 2027

d) si ipotizza la gestione dei nuovi impianti(+20%) a partire dal 2027 – il canone dovrà essere ridotto in funzione del tempo di effettiva erogazione del servizio, computato dall'avvenuta presa in carico degli impianti.

e) si ipotizza una proroga di un anno per i servizi opzionali

Si specifica altresì che:

- per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici di proprietà del Comune di Reggio Emilia, indicati nelle tabelle A1 e A2, ovvero i nuovi impianti, in gestione a soggetti terzi (ad esempio, impianti installati su strutture destinate a nidi d'infanzia), il canone sarà riconosciuto all'appaltatore direttamente dal soggetto terzo oppure dal Comune di Reggio Emilia, secondo le modalità che saranno dettagliate nel contratto applicativo;
- nel caso in cui il soggetto terzo decida di non avvalersi del presente accordo quadro per la gestione degli impianti fotovoltaici di propria competenza, tali impianti non saranno inseriti nel contratto applicativo, e il canone sarà conseguentemente riparametrato, riconoscendo – al lordo del ribasso d'asta – un importo pari a 130 €/kW, in conformità alle tabelle di stima sopra richiamate.

Valore posto a base di gara, euro 65.015,15

Valore del servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett.a. ammonta ad euro 439.773,88

ARTICOLO 6 - PENALE PER I RITARDI

1. Le prestazioni citate ai precedenti Articoli 2 e 3 dovranno essere eseguite con la massima puntualità secondo il seguente scadenziario e con le seguenti tolleranze di intervento:

Attività tecniche:

- a) Check-up energetico e redazione report - attività annuale – tolleranza di 15 giorni naturali e consecutivi;
- b) Lettura della produzione con verifica del funzionamento dell'impianto – attività mensile – tolleranza di 7 giorni naturali e consecutivi
- c) Verifica visiva e tecnica dello stato di manutenzione, da effettuarsi semestralmente – tolleranza di 15 giorni naturali e consecutivi
- d) Pulizia impianto fotovoltaico, da effettuarsi semestralmente – tolleranza di 15 giorni naturali e consecutivi
- e) Manutenzione elettrica programmata dell'impianto fotovoltaico, da effettuarsi semestralmente – tolleranza di 15 giorni naturali e consecutivi;
- f) Risoluzione dei guasti o dell'anomalia nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto – tolleranza di 3 giorni lavorativi;
- g) Manutenzione straordinaria: individuazione delle problematiche di funzionamento di ciascun impianto - entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto – tolleranza di 3 giorni lavorativi;

h) Attività amministrative:

- i) Analisi tecnica dei consumi e consegna relazione - attività annuale - – tolleranza di 30 giorni naturali e consecutivi
- j) Vidimazione registri Agenzia delle Dogane, attività annuale da eseguirsi entro il 31/12 di ciascun anno per l'anno successivo – nessuna tolleranza;

- k) Tenuta dei registri Agenzia delle Dogane, attività mensile – tolleranza di 7 giorni naturali e consecutivi;
 - l) Dichiarazione di consumo Agenzia delle Dogane, attività annuale da eseguirsi entro il 31/03 di ciascun anno per l'anno precedente – nessuna tolleranza;
 - m) Pagamento dei diritti di licenza –per l'anno in corso- fotovoltaico per Euro 23,24 per ciascun impianto soggetto entro il 16/12 di ciascun anno per l'anno successivo), attività annuale – nessuna tolleranza;
 - n) Assistenza alla taratura periodica MID dei contatori di consumo e produzione (la taratura è eseguita da ditta autorizzata incaricata dal Comune) - attività triennale da eseguirsi entro la scadenza del certificato – nessuna tolleranza (l'affidatario dovrà pertanto attivarsi con anticipo di almeno un mese per permettere all'amministrazione di affidare il servizio di taratura);
 - o) Assistenza alla verifica periodica del dispositivo d'interfaccia (la verifica è eseguita da ditta autorizzata incaricata dal Comune) - attività triennale da eseguirsi entro la scadenza del certificato – nessuna tolleranza (l'affidatario dovrà pertanto attivarsi con anticipo di almeno un mese per permettere all'amministrazione di affidare il servizio di taratura);
 - p) Invio dichiarazione Dogane al GSE, attività annuale da eseguirsi entro il 30/04 di ciascun anno per l'anno precedente – nessuna tolleranza;
 - q) Quantificazione del contributo di funzionamento dell'Autorità ARERA – attività annuale da eseguirsi entro il 31/07 di ciascun anno sui dati dell'anno precedente – nessuna tolleranza;
 - r) Invio dichiarazione telematica del contributo Autorità ARERA - attività annuale da eseguirsi entro il 15/09 di ciascun anno e comunque secondo scadenza di legge– nessuna tolleranza;
 - s) Dichiarazione preliminare della comunicazione dati unbundling Autorità ARERA - attività annuale da eseguirsi entro 90 gg dall'approvazione del bilancio di ciascun anno – nessuna tolleranza;
 - t) Indagine annuale Autorità ARERA - dati tecnici su produttori di elettricità ed auto produttori – attività annuale da eseguirsi entro il 30/04 di ciascun anno e comunque secondo scadenza di legge, entro 3 settimane dalla pubblicazione dell'indagine – nessuna tolleranza;
2. Nel caso di superamento delle tolleranze sopracitate, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al **1 per mille** (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell'importo contrattuale. L'Appaltatore sarà inoltre ritenuto responsabile dei danni provocati alla Stazione Appaltante nei confronti degli Enti (Agenzia Dogane, GSE, ARERA, ecc.) per il mancato esperimento delle procedure di legge e pertanto sarà tenuto a pagare le somme richieste dagli Enti stessi a titolo di multa / risarcimento.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
4. Le penali non esimono dall'onere di ripristino che rimane comunque in carico all'Appaltatore;
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda al rimborso diretto di tali somme, ovvero non acconsenta alla decurtazione dal corrispettivo del servizio, tale fattispecie si configurerà quale grave inadempimento e si procede ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tema di risoluzione del contratto. Nel qual caso l'amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 117 (incameramento garanzia definitiva).
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto all'Appaltatore, dall'Appaltante, in relazione alla competenza, con assegnazione di un termine per controdedurre, per iscritto, pari al massimo a giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni siano respinte a insindacabile giudizio dell'Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all'Appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Entro due settimane dall'aggiudicazione il soggetto attuatore è tenuto a presentare un cronoprogramma di dettaglio delle attività sovrariportate da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.

ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. La sottoscrizione del contratto applicativo da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi l'appalto che ne consenta l'immediata esecuzione.

ART. 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente allegato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente allegato. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Appaltante per quanto di propria competenza.
3. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli impianti fotovoltaici, debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con la stazione appaltante. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli edifici in cui sono presenti gli impianti del servizio, continueranno ad essere utilizzati, anche solo parzialmente, in ragione della propria destinazione istituzionale; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, compatibilmente con l'attività da eseguirsi. L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a quanto previsto dal DUVRI standard, al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi incidente, di cui rimane unico responsabile per qualunque effetto.
4. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi autorizzati.
5. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività-
6. L'Appaltatore si impegna, oltre al rispetto delle vigenti norme pertinenti, a porre in essere ogni cautela, attività organizzativa, attrezzatura, mezzo con lo scopo di mitigare il più possibile l'impatto ambientale, facendosi carico degli oneri necessari, come da elenco esemplificativo ma non esaustivo che segue:
 - minimizzazione delle emissioni di vibrazioni/rumore, gas e polveri, utilizzando attrezzature ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore, gas e polveri;
 - minimizzazione dell'impatto in termini di rischi e disagi per tutti gli utenti, mediante studio preliminare accurato delle eventuali criticità, apposizione di segnaletica temporanea, attivazione di ogni altra modalità consona all'informazione tempestiva agli utenti, nel rispetto del DUVRI.

8. L'Appaltatore individua, ai sensi della norma CEI 11-27, un Ufficio Responsabile dell'Impianto (URI) ed una persona fisica che svolge il ruolo di Responsabile dell'Impianto (RI), nonché una Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL) e un Preposto alla conduzione del lavoro (PL) per ciascuna attività del servizio sugli impianti (verifiche e controlli, attività programmate attività a guasto, ecc..), e garantisce la continuità di intervento da parte del personale responsabile che già conosce l'impianto, gestendo eventuali sostituzioni mediante attività di affiancamento. Nel ruolo di URI - RI l'Appaltatore garantisce, inoltre, sorveglianza/interventi necessari sugli impianti fotovoltaici affidati, in situazioni di qualunque tipo che prevedano interventi sugli impianti elettrici e/o la sicurezza elettrica, individuati dall'Appaltante o dai responsabili di sede (rif. DUVRI standard).

9. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo e qualificato (PES/PAV come da CEI 11-27, PES per attività in cabina elettrica) idonei all'esecuzione del servizio, nel rispetto delle vigenti normative di settore. L'Appaltatore è tenuto a dotare il proprio personale di "tesserino di riconoscimento" nel quale siano specificati: il rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, il numero di matricola indicato nel libro paga e la data dell'assunzione. Il personale dell'Appaltatore deve esibire detto tesserino di riconoscimento ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. A chi risulti sprovvisto del tesserino non è consentito l'accesso agli impianti e/o alle aree, ovvero ne viene disposto l'allontanamento qualora lo stesso si trovi già all'interno degli impianti e/o delle aree.

10. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e/o gli utenti e/o in generale terzi, l'Appaltatore o l'Appaltante (tramite propri delegati/responsabili) ordinano la sospensione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

ARTICOLO 9 - CONTABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene contabilizzato a corpo a seguito di verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'effettuazione delle attività previste da parte dell'appaltatore, il quale dovrà consegnare copia dei registri sui quali è tenuta traccia delle manutenzioni eseguite, dei controlli effettuati, delle comunicazioni agli Enti inviate, dei pagamenti eseguiti, ecc.
2. L'appaltatore dovrà controfirmare i documenti contabili che gli verranno sottoposti entro 15 giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 10 – REVISIONE PREZZI.

1. E' ammessa la revisione prezzi secondo le disposizioni di cui all'art.60 del Dlgs 36/2023 secondo le modalità riportate nel capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 120, c. 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Il Direttore dell'Esecutore fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 120.
3. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al Rup.
- 4 il canone di cui all'articolo 4, ai sensi dell'articolo 120, c.1 lett.a) può subire modifiche secondo le opzioni di cui all'art. 14.

ARTICOLO 12 - PAGAMENTI

I pagamenti sono previsti a cadenza semestrale, previa verifica della correttezza e qualità del servizio svolto da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, che dovrà predisporre il relativo certificato di pagamento. E' applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art 11 del D.lgs 36/2023.

Alla scadenza di ogni semestre verrà quindi riconosciuto il canone di cui all'art. 4 all'appaltatore al netto del ribasso di gara e della ritenuta dello 0,5%, oltre iva di legge, previa verifica delle attività svolte oltre alle eventuali pratiche di allaccio di nuovi impianti fotovoltaici conclusa nel semestre di riferimento.

La ritenuta è svincolata a seguito dell'emissione del certificato di verifica conformità(certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art 116 de dlgs 36/2023, previsto annualmente al termine di ogni contratto applicativo.

Per quanto non specificato nel presente documento si rimanda al capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 94-95 del Codice dei contratti;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94-95 del Codice dei contratti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DE, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza(ove presente);
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Direttore dell'Esecuzione - a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni – effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Nel caso di servizi di manutenzione straordinaria, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

ARTICOLO 15 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Ente contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del presente Allegato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a stipulare con primario assicuratore polizze come di seguito indicato:

a) Responsabilità Civile terzi e Prestatori d'Opera per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto del contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con un massimale di garanzia non inferiore a:

- RCT: almeno € 5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona, € 5.000.000,00 per cose (animali compresi);
- RCO: € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Fornitore può stipulare una polizza RCT/O indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che avesse già in corso, quindi specificatamente dedicata al presente appalto.

In alternativa

Qualora il Fornitore abbia già in corso polizza di RCTO, la stessa dovrà prevedere massimali non inferiori a quanto di seguito indicato:

- RCT: euro 5.000.000,00 per sinistro, euro 5.000.000,00 per persona ed euro 5.000.000,00 per danni a cose (animali compresi);
- RCO: euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per ciascun prestatore d'opera.

Prima della sottoscrizione del contratto è fatto obbligo al Fornitore di produrre copia delle polizze sottoscritte con primaria Compagnia attestante la piena validità delle coperture assicurative che dovranno essere mantenute in vigore sino alla data di scadenza per l'intera durata dell'appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

È fatto obbligo al Fornitore di comprovare la validità delle polizze ad ogni scadenza anniversaria, mediante invio di idonea documentazione.

b) specifica e idonea polizza All Risk C.A.R. nel rispetto delle normative vigenti, da presentarsi su richiesta dell'Ente contraente.

ARTICOLO 14 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nei seguenti disposti normativi, nel testo vigente:

- L. n. 186 del 1° marzo 1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
- L. n. 46 del 18 maggio 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. n. 248/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e Guida CEI 0-14;
- D.lgs. n. 8619 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”.
- - L. n. 36 del 22 febbraio 2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- D. Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 113 della L. n. 229 del 29 luglio 2003”;

- D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
- D.M. 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
- Nota DCPREV prot.n. 1324 del 7 febbraio 2012 “Guida per l’installazione di impianti fotovoltaici”;
- Circolare VVF 2/2018 “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”;
- Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 “relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio”, secondo le tempistiche di applicazione previste dall’art. 54 dello stesso decreto;
- D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- 2011/305/CEE (CPR) “Regolamento Prodotti da costruzione”;
- L. n. 93 del 12 luglio 2022 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001”;
- DM 13/01/2021 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (ADR);
- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
- L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riutilizzo dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 Agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- D.lgs. n. 10 del 02 gennaio 1997 “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale”;
- DM 7 marzo 2012 (CAM servizi energetici);
- DM n. 256 del 23 giugno 2022 “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (CAM edilizia);
- D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- D.lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 125 del 23 maggio 2023 “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”;
- D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Regolamenti del Comune di Reggio Emilia in materia di rumore, sicurezza, gestione dei rifiuti, e/o comunque pertinenti alle attività del servizio e nelle materie del servizio;
- Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna del 21/9/2020, n. 1197, “Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15”

- Norme UNI e CEI di riferimento per le singole attività, in quanto costituenti la regola tecnica.

Si segnala inoltre:

- Guida Tecnica CABINE ELETTRICHE MT/BT - cap 4 Manutenzione della cabina edizione febbraio 2021.